

## **REGIONE LIGURIA**

### **IRAP**

Con la **lr n.13/2001** la Regione ha già inteso favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità sul territorio ligure, ampliando così la propria base produttiva e occupazionale. Ha previsto agevolazioni fiscali in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a favore delle imprese di nuova costituzione, consistenti nella riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria Irap (dal 4,25% al 3,25%).

Con la **delibera n. 1268 del 26 ottobre 2001**, la Giunta ha successivamente approvato i documenti che illustrano l'agevolazione: la **nota esplicativa** precisa quali sono i beneficiari, le situazioni in cui è possibile accedere alle agevolazioni e le modalità di applicazione dell'aliquota agevolata.

I beneficiari dovranno compilare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi paragrafo 5 della nota esplicativa) che deve essere presentata alla Regione Liguria direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini Irap.

Con successiva **lr 7 maggio 2002 n. 20** la Regione Liguria ha provveduto a:

- prorogare l'agevolazione di cui sopra per le nuove iniziative imprenditoriali fino al **31 dicembre 2003**
- ampliare l'ambito temporale dell'agevolazione a tre periodi d'imposta anziché due, per i soggetti ubicati nei **comuni montani**
- ridurre l'aliquota Irap al 3% per gli **organismi di volontariato, cooperative sociali** e loro **consorzi** iscritti negli appositi registri regionali

Con delibera n. 880 del 2 agosto 2002 è stata approvata, anche in questo caso, una **nota esplicativa** per illustrare e precisare le modalità di applicazione delle agevolazioni e gli appositi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesti.

Si riporta anche l' **allegato I** del Trattato sulla Comunità Europea relativo alla normativa *de minimis*

Con **lr 2 aprile 2004, n. 7**, la Regione Liguria ha ridotto di un punto percentuale l'aliquota Irap nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art.7, comma 3, della legge medesima. Pertanto l'aliquota da applicare è pari al 3,25%.

Con **delibera n.1671 del 24 dicembre 2004**, è stata approvata una nota integrativa in merito, e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesto per usufruire dell'agevolazione stessa.

Con la **lr 24 gennaio 2006 n. 2** la Regione Liguria ha ridotto l'aliquota nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritt all'albo regionale di cui alla lr n.23/1993. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2006 la misura della aliquota è fissata al 3,25%. Con **delibera n.240** del 17 marzo 2006 è stata approvata una nota integrativa in merito e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione necessario per usufruire della agevolazione stessa.

Con l'art.5 della **lr 3 aprile 2007, n. 15**, la Regione Liguria ha ridotto l'aliquota nei confronti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) della Regione Liguria, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007 la misura della aliquota è fissata al 7,50%.